

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA LIGURIA
- SEDE DI GENOVA –
RICORSO
CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE EX. ART. 56 C.P.A.**

Nell'interesse di

Kodheli Natasha, nata in Albania il 25.02.1968, residente in Albenga, Via Bastia Reg. Arveglio 2, (KDHNSH68B65Z100S), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'Avv. **ROBERTO ALLEGRI** (C.F. LLGRRT65H01I480H) e dall'Avv. **NICOLO' PESCETTO** (C.F. PSCMCL74M19I480M), entrambi del Foro di Savona, domiciliata presso il loro studio in Savona, Piazza Marconi 1-4, i quali difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione al numero di **FAX: 019812276** e/o all'indirizzo **PEC – Domicilio Digitale: roberto.allegri@ordineavvocatisv.it; nicolo.pescetto@ordineavvocatisv.it**;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, Via Assarotti 38 – Genova, PEC drli@postacert.istruzione.it , in persona del Direttore Generale *pro tempore*;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, Ufficio III, Ambito Territoriale di

Savona, Via Sormano 12 – Savona, PEC uspsv@postacert.istruzione.it, in persona del Dirigente *pro tempore*

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, *ivi* domiciliato in Viale Brigate Partigiane, 2 - C.A.P. 16129 GENOVA, PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

- **ALLIRI ANDREA**, nato il 17.08.1978, Via Cervaro 21 – 17047 QUILIANO (Sv). PEC: alliri@pec.it

- **PENNACINO OSCAR**, nato il 16.12.1974. Via Paleocapa 25/1 – 17100, Savona. PEC: pennacino.oscar@pec.it; (controinteressati)

Per l'annullamento,

- previa sospensione ed inserimento con riserva della ricorrente nella Graduatoria GPS *de quo* (con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A.) della Regione Liguria, Provincia di Savona e di Istituto, **classe di concorso A028 (ex A59), 2° F., Matematica e Scienze (Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media – Scuola Secondaria di I grado)** e Classe di Concorso A060, 2° F., Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (così come meglio infra),

A. del Decreto m_pi AOODRLI. Reg. Regionale dei Decreti R. 0001285 del 01.09.2020 (Doc. 1) e conseguente Graduatoria GPS, comportante (Doc. 2):

- l'esclusione e/o il mancato inserimento della ricorrente nella GPS e Graduatorie di Istituto, per la classe appena indicata A 028 (ex A59), Matematica e Scienze (Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media – Scuola Secondaria di I grado;

- l’inserimento della ricorrente nella GPS e Graduatorie di Istituto, per la Classe di Concorso A060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado nel dettaglio, con punteggio erroneo, inferiore rispetto a quanto spettante (Doc. 2- rigo 3404), nonchè

B. **della Nota** Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio III, Ambito di Savona, m_p AOOUSPSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0001993 del 7.10.2020, ed ogni atto ad essi conseguente.

FATTO

- La ricorrente in data 04.08.2020, presentava domanda on line (Doc. 3), m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1947959.04-08-2020, finalizzata all’inserimento nelle GPS e di Istituto della Provincia di Savona, nella Seconda Fascia della classe di concorso A-028 (ex A-59), Matematica e Scienze (Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media – Scuola Secondaria di I grado).
- Con Decreto m_pi AOODRLI. Reg. Regionale dei Decreti R. 0001285 del 01.09.2020 (Doc. 1) e conseguente Graduatoria GPS e di Istituto, comportante (Doc. 2), la ricorrente risultava esclusa dalla classe di concorso A-028 (Doc. 2 – rigo da 1686 a 1790) oggetto di richiesta di inserimento ed inserita nella Seconda Fascia, della classe A-060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado con il punteggio di 47,50 (Doc. 2, rigo 3404).
- Da subito, Natasha Kodheli si attivava tramite il sindacato SNALS, sezione di Savona (Albenga), al fine di comprendere le ritenute errate ragioni di esclusione dalla classe A-028.
- Ciò tanto più che la ricorrente Natasha Kodheli, per diversi precedenti anni scolastici, è stata inserita e mantenuta continuativamente nelle

precedenti Graduatorie (ad esaurimento) nella seconda fascia della classe di concorso A-028 (Docc. 4a, 4b, 4c).

- Ed inoltre, Natasha Kodheli ha prestato servizio come segue (Doc. 3):
 - a.s. 2015/2016 - classe di concorso A-028, per la durata di un mese
 - a.s. 2016/2017 - sostegno, per supplenza annuale
 - a.s. 2017/2018 – classe di concorso A-028 + sostegno, supplenza con validità annuale
 - a.s. 2018/2019 – sostegno, supplenza annuale (Doc. 5)
 - a.s. 2019/2020 - classe di concorso A-028 + sostegno, supplenza annuale (Doc. 6).
- Il tutto riassunto nella sezione “Titoli di Servizio” della domanda sopra richiamata (Doc. 3) e vedendosi nel lasso di cinque anni scolastici quindi confermata – a fronte della presentazione delle relative domande di inserimento in Graduatoria (GAE) - sia la piena legittimità all’inserimento nella classe A-028 sia l’idoneità/la competenza allo svolgimento del servizio sulla classe A-028, prestato sempre con merito unitamente al servizio prestato sul sostegno.
- Per quanto attiene alle ragioni dell’esclusione, la ricorrente – fatti salvi informali colloqui intervenuti con il dirigente e/o i funzionari dell’Ufficio Scolastico – ha presentato con l’assistenza dell’Avv. Nicolò Pescetto istanza di autotutela, trasmessa con PEC del 08.09.2020 (Doc. 7) e poi reiterata sempre con PEC in data 24.09.2020.
- Con detta istanza, venivano illustrate seppur succintamente le contestazioni mosse contro l’esclusione di Natasha Kodheli dalla GPS, Regione Liguria, Prov. di Savona classe concorso A-028, sulla base di quanto soltanto verbalmente acquisito dall’Ufficio Scolastico.
- Alla data odierna, l’Istanza di autotutela è stata riscontrata con Nota negativa dell’Uff. Scolastico di Savona a firma del Dirigente Prof. Alessandro Clavarino, pervenuta in data 07.10.2020, Reg. Uff. n.

0001993 del 07.10.2020 (Doc. 8), contestata per le ragioni che seguono ed oggetto della presente impugnativa.

➤ Il Decreto m_pi AOODRLI. Reg. Regionale dei Decreti R. 0001285 del 01.09.2020 (Doc. 1) con allegata Graduatoria GPS (Doc. 2), riporta “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni”.

MOTIVI

A fronte dei fatti come sopra narrati, questa sezione del presente ricorso esporrà le ragioni per cui - nell'interesse della ricorrente - si sostiene e si ritiene che Natasha Kodheli avesse ed abbia pieno titolo e legittimità per essere inserita nelle GPS, Regione Liguria, Prov. di Savona, classe A-028, Seconda Fascia, in considerazione sia dei titoli posseduti sia del servizio prestato proprio sulla classe A-028.

Natasha Kodheli, nata in Albania nel 1968, ha conseguito Laurea in “Chimica Industriale” presso l'Università di Tirana in data 8 luglio 1991 (Doc. 9, 9.b, 9.c). Successivamente al suo legittimo ingresso e permanenza in Italia, nell'anno 2006, la ricorrente ha chiesto all'Università di Genova (ente a ciò preposto) il riconoscimento/validazione del proprio titolo di studio formato all'estero ovvero la Laurea in Chimica Industriale ottenuta in Albania.

In conformità delle previsioni dell'allora vigente ***Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei***, D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con atto del 6 dicembre 2006 (Doc. 10) l'Università di Genova, Facoltà di Scienze MFN, CCS in Chimica ed in Chimica Industriale, ha deliberato unanimemente l'ammissione di Natasha Kodheli alla Laurea Specialistica in Chimica Industriale.

Nel verbale del 6 dicembre 2006, i componenti decidono che Natasha Kodheli:

“possa essere ammessa alla laurea specialistica in Chimica Industriale, in quanto la Laurea conseguita in Albania appare titolo di studio valido ai fini dell’ammissione”.

In detto contesto, veniva poi disposto il superamento di soli 4 esami integrativi, rientranti nel Corso della Laurea Specialistica in Chimica Industriale, senza obbligo di frequenza nonché l’esame conclusivo previa traduzione in italiano della tesi preparata presso l’università di provenienza.

Natasha Kodheli ha seguito le prescrizioni fino ad ottenere nel 2010 la Laurea Specialistica in Chimica Industriale - codice LS81 (Doc. 11).

Ciò che rileva ai fini del presente ricorso è, in primo luogo, ripercorrere i contenuti e gli effetti dell’iter seguito dalla ricorrente.

L’Università di Genova ai fini dell’ammissione al corso di laurea Specialistica ha evidentemente riconosciuto la Laurea in Chimica Industriale ottenuta presso l’Università Albanese (1991) **alla stregua di una Laurea in Chimica Industriale c.d. vecchio ordinamento.**

Infatti, l’Art. 6 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio del D.M. 509 del 1999 (sopra citato), al comma 2, prevede :

*2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere **in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.** Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.*

Nel caso che ci occupa, anche sulla base del dato testuale del Verbale del 6 dicembre 2006, è di palmare evidenza che la laurea estera in Chimica Industriale è stata valutata alla stregua di una Laurea del c.d. “vecchio ordinamento” in Chimica Industriale, quale presupposto necessario per poter disporre l’integrazione dei pochi esami (e l’esame finale) per poter rilasciare un ulteriore

titolo conforme alla normativa ed al sistema allora attuale e vigente ovvero quelle delle c.d. “Lauree Specialistiche”.

Pare chiaro, nel caso che ci occupa, che non si possa prescindere dal riconoscimento di un titolo di Laurea in Chimica Industriale c.d. vecchio ordinamento, **in ciclo unico di cinque anni**.

Sulla base di questo dato, ovvero che il percorso seguito da Natasha Kodheli comprenda sia la Laurea in **Chimica Industriale c.d. vecchio ordinamento, in ciclo unico di cinque anni** e Laurea Specialistica in Chimica Industriale (codice LS 81), risulta illegittima l'esclusione dalle graduatorie GPS, Regione Liguria, Provincia di Savona, classe di concorso A 028.

Il possesso da parte della ricorrente anche del titolo di Laurea in **Chimica Industriale c.d. vecchio ordinamento (in ciclo unico di cinque anni)** **è assodato, confermato e riconosciuto anche dalla Nota dell'Ufficio Scolastico di Savona (Doc. 8) all'inizio del punto n. 2.** *“Il titolo è stato preso in considerazione, sulla base di quanto previsto dal DM 39/1998 **anche come laurea vecchio ordinamento e quindi come titolo pari a laurea in chimica industriale**”.*

La tabella A, allegata al D.M. n. 259 del 9.05.2017, che indica i titoli necessari all'inserimento nelle graduatorie e relative classi di concorso (Doc. 12) nonché per la partecipazione ai concorsi, in riferimento alla classe di Concorso A-028 Scienze matematiche – Scuola secondaria di I Grado (da cui risulta esclusa la ricorrente) alla prima colonna elenca fra i titoli di accesso, **D.M. 39/1998 (vecchio ordinamento)** la Laurea in **Chimica Industriale** (titolo posseduto dalla ricorrente e riconosciuto dall'Ufficio Scolastico nella stessa nota - Doc. 8); Chimica e tecnologie Farmaceutiche.

A fronte di questo semplice rilievo, risulta illegittima l'esclusione della ricorrente dalla classe di concorso oggetto di richiesta di inserimento.

Sul punto, a totale contestazione di quanto esposto nella Nota dell'Ufficio Scolastico di Savona del 7.10.2020, si evidenzia che la Nota (1) – posta in

ultima colonna della Tabella A ora esaminata e sopra già richiamata – recita: “*Dette Lauree sono titoli di **ammissione al concorso** purchè conseguite entro l’A.A. 1986/1987*”.

Il tenore letterale della nota, **con portata limitativa, non può e non deve essere interpretata come applicabile all’inserimento in graduatoria nella classe di concorso A-028** ma solo ed esclusivamente per l’ammissione al Concorso che è procedura diversa e finalizzata a tutt’altro obiettivo (assegnazione dei posti di ruolo) e non a quanto oggetto di domanda da parte della ricorrente ovvero, si ribadisce, l’inserimento in graduatoria GPS e Graduatoria di Istituto classe A-028.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione Scolastica, ad ulteriore supporto di quanto appena sopra addotto, dal punto di vista testuale e concettuale, si evidenzia come la successiva nota 4, della Tabella A in esame, (in tema di laurea Magistrale – Diplomi Accademici di II Livello) si riferisca infatti al diverso caso di “accesso” alla graduatoria e/o classe di concorso (A-028, nel caso di specie).

Con ciò, confermando – nella stessa fonte normativa - una diversificazione tra “accesso” alle graduatorie ed “ammissione” al concorso.

Stessa ed immutata previsione era già presente nel precedente DPR n. 19 del 14.02.2016, Tab. A.

Il dato letterale - come qui interpretato e proposto nell’interesse di Natasha Kodheli - trova peraltro diffusa corrispondenza nelle diverse normative MIUR di settore, le quali diversificano sempre tra “ammissione” (e requisiti) per la partecipazione a procedure concorsuali ed “accesso” alle graduatorie come nel caso che ci occupa.

Anche la normativa di riferimento delle GPS, Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, si riferisce alla “*costituzione di graduatorie provinciali per le supplenze*” (art. 1) e plurime volte alla “**domanda/istanza di inserimento**”,

concetto ben diverso dalla partecipazione ad un concorso, finalità estranea alle GPS di recentissima creazione.

Inoltre, come peraltro già anticipato in precedenza, Natasha Kodheli sulla base dei titoli in suo possesso e sopra meglio esplicitati, è già stata inserita in Graduatoria (vecchie GAE) nella Classe di concorso A- 028 per diversi anni (Doc. 4, 5 e 6) a seguito di periodica presentazione e formulazione di relativa domanda sempre accettata, accolta e validata senza alcun problema e sulla base di titolo mantenuti fermi ed invariati fino ad oggi.

Tra l'altro, la Tabella A sopra esaminata risultava (nella vigenza delle GAE) invariata rispetto ad oggi, confermando pertanto la correttezza/legittimità dell'inserimento passato ed oggetto di recente domanda e che incoerentemente l'Ufficio Scolastico ha ritenuto solo ora di negare.

Infatti, si ribadisce ancora una volta che Natasha Kodheli ha prestato più volte servizio sulla Classe di Concorso A- 028, dimostrando in concreto (se ve ne fosse necessità) anche la sua totale competenza ed idoneità all'insegnamento sul Matematica e Scienze, nella Scuola Secondaria di I grado.

E ciò assume ulteriore valore a supporto delle tesi esposte nell'interesse di parte ricorrente se si considera che l'Ordinamento delle Classi di Concorso (la tabella A allegata al D.M. n. 259 del 9.05.2017, già sopra richiamato) è rimasto di fatto invariato (vedi nota n. 1 a piè della pagina precedente) anche rispetto alla normativa precedente.

Dalla ulteriore valutazione della Nota dell'Ufficio Scolastico Savonese datata 07.10.2020, si contesta che l'OM n. 60 del 10.07.2020, istitutiva delle nuove GPS e Graduatorie di Istituto riconosca alle stesse natura concorsuale e competitiva così da rendere applicabile le limitazioni di cui alla nota (1).

E ciò lo si evince anche a fronte del fatto che parallelamente – nel corso del 2020 - il MIUR ha bandito con Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020, una ben nota procedura concorsuale diversa ed autonoma con le specifiche finalità *“di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato*

nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria” (richiamando il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159).

Inoltre l'ambito applicativo della Nota posta nella tabella A allegata al D.M. n. 259 del 9.05.2017 (già sopra richiamato) deve considerarsi funzionalizzata proprio ed esclusivamente al Concorso se si considera che detto D.M. n. 259/2017 costituisce atto successivo ed attuativo del D.Lgs. 59/2017, atto quest'ultimo indirizzato alla formazione iniziale e al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, il quale prevedeva il bando di Concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con cadenza biennale.

Ciò – se mai ve ne fosse conferma – tracciando una strada propria per i Concorsi funzionali alle immissioni in ruolo dai quali le Graduatorie (vecchie GAE) ed attuali GPS si sono distanziate anche e proprio su base concettuale.

Dimostrato il diritto, della ricorrente all'inserimento nella classe A-028, con tutto il punteggio maturato a fronte del suo servizio/anzianità, deve essere ora effettuato un passaggio sul punteggio riguardante l'inserimento di Natasha Kodheli nella classe di concorso A-060 (Doc. 2, rigo 3404).

Infatti, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto in capo alla ricorrente il solo diritto all'inserimento nella classe A-060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, il punteggio attribuito dovrebbe essere comunque un punteggio pieno e completo derivante dal servizio + titoli (tabella A4, allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020) pari a 72,5 senza la riduzione e/o il calcolo erroneamente applicati dall'Ufficio scolastico.

In via conclusiva e riassuntiva, emerge ed è dimostrato che Natasha Kodheli ha il diritto di essere inserita nella GPS, Regione Liguria, Prov. di Savona e Graduatorie di Istituto,

- classe A 028, 2° F., con punteggio pieno di 72,5 (e quindi anche),
- classe A-060, 2° F con eventuale punteggio ricalcolato per la 2 classe di inserimento come da vigente normativa,

dovendosi in detto senso annullare/revocare/modificare ed integrare il Decreto m_pi AOODRLI. Reg. Regionale dei Decreti R. 0001285 del 01.09.2020 (Doc. 1) e conseguente Graduatoria GPS, comportante (Doc. 2) nonché la Nota Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio III, Ambito di Savona, m_p AOOUSPSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0001993 del 7.10.2020, ed ogni atto ad essi conseguente.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

MONOCRATICHE EX. ART. 56 C.P.A.

A seguito dei contenuti e dei motivi esposti, si evidenzia la sussistenza di un chiaro *fumus*, non avendo l'USR – o l'ente/istituto scolastico delegato - adeguatamente valutato il titolo della ricorrente ai fini dell'inserimento nella GPS di Savona, classe A-028, anche in considerazione dei motivi esposti ed adottati in Istanza di Autotutela (Doc. 7), presentata e reiterata e comunque riscontrata seppure nei termini secondo una tempistica comunque dilatata che sta generando importante pregiudizio a Natasha Kodheli.

Ciò evidenziando una non corretta applicazione ed interpretazione delle previsioni nazionali rilevanti ed applicabili al caso di specie, nonostante la documentazione acquisita ed ora offerta in comunicazione.

Tanto precisato si formula, *in primis*, istanza cautelare di misure monocratiche ex. art. 56 C.P.A., atteso che le assegnazioni degli incarichi di supplenza temporanea annuale per i quali si attinge alle GPS o le ulteriori supplenze per le quali si attinge alle collegate Graduatorie di Istituto sono già in corso di svolgimento, anzi in avanzata fase da parte degli istituti scolastici/comprendivi provinciali.

In detto contesto, sia il mancato inserimento nella classe di concorso A-028 che l'inserimento nella sola classe A-060 con punteggio erroneamente ridotto, hanno determinato e determinano un grave pregiudizio alla ricorrente la quale avrebbe ben potuto accedere ad un incarico di supplenza annuale con ovvie ricadute sulla propria sfera reddituale.

Il pregiudizio che la ricorrente sta subendo, è dimostrato chiaramente dalla lettura della graduatoria ove nella classe di concorso A-028 (in cui avrebbe dovuto essere inserita Natasha Kodheli), l'inserimento con il punteggio maturato ovvero punti 72,5, avrebbe collocato la ricorrente in una fascia "alta" con la quasi certezza di essere assegnata per un incarico di supplenza annuale (Vedi Doc. 3, rigo da 1686 a 1790).

In oggi, in questa situazione venutasi a determinare dall'illegittimo provvedimento/atto impugnato, Natasha Kodheli resta priva di lavoro, occupazione e stipendio. Si osserva altresì che la ricorrente è inoltre esclusa dalla molteplici supplenze che si stanno rendendo necessarie a causa delle ben note a tutti problematiche dovute all'impennata nella diffusione del covid-19.

Pertanto, si chiede all'Ill.mo TAR adito di adottare un provvedimento monocratico d'urgenza che disponga, in via principale, l'inserimento con riserva nella Graduatoria GPS e Graduatorie di Istituto - con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A. - della Regione Liguria, Provincia di Savona, **nella classe di concorso**

- A028 (ex A59), Matematica e Scienze (Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media – Scuola Secondaria di I grado), 2° Fascia, con il punteggio alla ricorrente spettante e maturato a fronte del pregresso stato di servizio (72,5) come in narrativa di fatto riportato e dichiarato in domanda on-line e di cui alla tabella A4, allegata al D.M. n. 60 del 10.07.2020;
- A060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, 2° Fascia, con il punteggio alla ricorrente spettante e maturato a fronte del pregresso stato di servizio, come in narrativa di fatto riportato e dichiarato in domanda on-line e di cui alla tabella A4, allegata al D.M. n. 60 del 10.07.2020, come previsto dalla vigente normativa a fronte dell’inserimento in una seconda classe di concorso.

In alternativa/subordine, nel denegato caso in cui le precedenti domande e motivi di supporto non vengano ritenute (in tutto o parte) meritevoli di accoglimento anche e sempre in relazione alla presente istanza cautelare, si chiede di disporre quanto meno l’inserimento **con riserva** nella Graduatoria GPS e Graduatorie di Istituto - con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A. - della Regione Liguria, Provincia di Savona, nella classe di concorso A060, 2° F., Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, però con l’intero punteggio (72,5) alla ricorrente spettante e maturato a fronte del pregresso stato di servizio e titoli (come in narrativa di fatto riportato e dichiarato in domanda on-line e di cui alla tabella A4, allegata al D.M. n. 60 del 10.07.2020) senza alcuna riduzione a fronte dell’inserimento in una unica classe di concorso.

Quanto sopra, annullando e/o a parziale modifica e/o integrazione del Decreto m_pi AOODRLI. Reg. Regionale dei Decreti R. 0001285 del 01.09.2020 (Doc. 1) e conseguente Graduatoria GPS, (Doc. 2) e **Nota** Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio III, Ambito di Savona, m_p AOOUSPSV.

REGISTRO UFFICIALE U. 0001993 del 7.10.2020, ed ogni atto ad essi conseguente.

In assenza di tale provvedimento, la ricorrente Natasha Kodheli subirebbe un pregiudizio di eccezionale gravità ed irreparabile, costituito dalla chiusura delle operazioni di individuazione del personale docente a fini di supplenza temporanea (annuale o con diverso termine) non solo per l'anno scolastico 2020-2021, ma con conseguente totale perdita di *chance* di accedere ad un impiego lavorativo e di prendere servizio per l'intero a.s. 2020-2021 ed **anche per il prossimo a.s. 2021-2022**, dal momento che la normativa di riferimento delle GPS e delle Graduatorie di Istituto, Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020, all'art. 1, **prevede una durata delle graduatorie biennale**.
Articolo 1 (Oggetto e definizioni) - 1. La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

E ciò si manifesta ancor più nella sua importanza se si considera che tenuto conto del punteggio spettante alla ricorrente e delle attuali necessità di personale docente la ricorrente è quasi certa di poter essere chiamata.

P.Q.M.

L'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria – sede di Genova, previa sospensione del provvedimento impugnato ed ammissione con

riserva della ricorrente inaudita altera parte, secondo quanto richiesto nella precedente sezione riguardante l'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.P.A.,

Voglia – rigettata ogni contraria istanza ed argomento - accogliere il presente ricorso e le domande con esso promosse, ed annullare, nelle forme e con gli effetti sopra indicati, gli atti impugnati e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'ammissione/inserimento della ricorrente con effetti “*definitivi*” nella Graduatoria GPS della Regione Liguria, Provincia di Savona, nella **classe di concorso**

- A028 (ex A59), Matematica e Scienze (Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media – Scuola Secondaria di I grado), 2° F., con il punteggio alla ricorrente spettante e maturato a fronte del pregresso stato di servizio + titoli come in narrativa di fatto riportato come in narrativa di fatto riportato e dichiarato in domanda on-line (e di cui alla tabella A4, allegata al D.M. n. 60 del 10.07.2020), pari a 72,5 o quanto diversamente ritenuto di giustizia,
- A060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, 2° F, con il punteggio alla ricorrente spettante e maturato a fronte del pregresso stato di servizio+ titoli come in narrativa di fatto riportato e dichiarato in domanda on-line (e di cui alla tabella A4, allegata al D.M. n. 60 del 10.07.2020), come previsto dalla vigente normativa per la seconda classe di concorso, o quanto diversamente ritenuto di giustizia.

In alternativa/subordine, nel denegato caso in cui le precedenti domande e motivi di supporto non vengano ritenute (in tutto o parte) meritevoli di accoglimento, disporre a titolo di risarcimento in forma specifica l'ammissione/inserimento della ricorrente con effetti “definitivi” quanto meno nella Graduatoria GPS della Regione Liguria, Provincia di Savona, nella

classe di concorso A060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, 2° F, con l'intero punteggio alla ricorrente spettante e maturato a fronte del pregresso stato di servizio+ titoli come in narrativa di fatto riportato e dichiarato in domanda on-line (e di cui alla tabella A4, allegata al D.M. n. 60 del 10.07.2020), pari a 72,5 o quanto diversamente ritenuto di giustizia; in detta ultima ipotesi, senza alcuna riduzione a fronte dell'inserimento in una unica classe di concorso.

Quanto sopra, annullando e/o a parziale modifica e/o integrazione e/o revoca del Decreto m_pi AOODRLI. Reg. Regionale dei Decreti R. 0001285 del 01.09.2020 (Doc. 1) e conseguente Graduatoria GPS, (Doc. 2) nonché Nota Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio III, Ambito di Savona, m_p AOOUSPSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0001993 del 7.10.2020, ed ogni atto ad essi conseguente.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.

Produzioni

Ai fini dell'accoglimento delle precedenti domande anche cautelari, Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso ed in particolare:

1. Decreto Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio III, Ambito di Savona del 01.09.2020;
2. Graduatoria GPS;
3. Domanda on-line di inserimento in GPS
4. 4.a, 4.b e 4.c: Domanda Inserimento Graduatorie Classe A. 028 – 2017
5. Contratto di Servizio a.s. 2018-2019
6. Contratto di Servizio a.s. 2019-2020
7. Istanza di Autotutela del 08.09.2020; 7.b.- PEC di sollecito Autotutela del 24.09.2020.
8. Nota Ufficio Scolastico Savona 07.10.2020

9. Laurea Univ. Tirana; 9.b – Laurea Univ. Tirana; 9.c – Attestazione di Laurea del Consolato.
10. Delibera del 6 dicembre 2006, l'Università di Genova, Facoltà di Scienze MFN, CCS in Chimica ed in Chimica Industriale
11. Diploma di Laurea Specialistica in Chimica Industriale Uni. Genova
12. Tabella A, allegata al D.M. 259 del 9.05.2017
13. Procura ad Litem.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e risulta dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Con osservanza.

Savona - Genova, 15 ottobre 2020

Avv. Roberto Allegri

Avv. Nicolò Pescetto